

Pubblicato il 17/04/2018

Sent. n. 887/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2011, proposto da Vecchio Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Vadalà, domiciliato ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

il Comune di Trenta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 79 del 14 aprile 2011 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trenta di sospensione dei lavori edili;

- dell'ordinanza n. 82 del 17 maggio 2011 dello stesso Responsabile, recante ingiunzione di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trenta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del 14 marzo 2018 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con nota n. 857 del 22 marzo 2011 il sig. Paolo Vecchio ha comunicato al Comune di Trenta di avere realizzato in adiacenza all'immobile di sua proprietà - sito in Frazione Magli, via Berlinguer n. 2 - un porticato e ha chiesto di mantenere tale opera, considerato il carattere precario di essa.

2. Con verbale del 24 marzo 2011, redatto dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione della Presila, è stato evidenziato che il Vecchio ha realizzato un "*manufatto adiacente il vecchio fabbricato con travetti in legno ancorati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali aventi le seguenti dimensioni:*

1) mt. 13,00 x mt. 4,60, altezza variabile mt. 2,50 - 2,40;

2) mt. 2,50 x mt. 1,60, altezza variabile mt. 2,50 - 2,40;

con chiusura laterale realizzata con pannelli in legno e vetro in plastica, la copertura con montanti in legno e lamiera".

3. Con ordinanza n. 79 del 14 aprile 2011 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trenta, rilevato che l'opera è stata realizzata in assenza di qualsiasi autorizzazione, ha ordinato la sospensione dei lavori edili.

Con ordinanza n 82 del 17 maggio 2011 lo stesso Responsabile ha ingiunto la demolizione delle opere, la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il sig. Vecchio ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

4. Si è costituito il Comune di Trenta resistendo al ricorso.

5. Alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 marzo 2018 la causa è stata assegnata in decisione.

6. Il ricorrente ha dedotto, innanzi tutto, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza consolidata è orientata nel senso che il carattere vincolato del provvedimento escluda la necessità della comunicazione di avvio, atteso che esso deve essere emesso in presenza di un'opera abusiva, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'interesse pubblico (tra le tante, Tar Campania, Napoli, sez. III, 19 dicembre 2017 n. 5967; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017 n. 5595; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 19 ottobre 2017 n. 1558).

7. Con un secondo motivo il ricorrente ha posto in luce che l'opera in questione ha carattere precario, essendo facilmente smontabile e destinato a soddisfare esigenze temporanee legate all'attività commerciale.

La realizzazione del manufatto non richiederebbe alcun titolo edilizio.

Il motivo è privo di fondamento.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che ciò che caratterizza una costruzione precaria, più che il materiale impiegato o la tipologia di fissaggio a terra, è l'uso alla quale è destinata.

Nel caso di specie il ricorrente ha affermato che il porticato, che è di dimensioni notevoli ed è costituito da due locali, è utilizzato per finalità connesse all'attività commerciale di ristorazione.

Tale circostanza esclude in radice la possibilità di considerare precaria l'opera, essendo utilizzata per lo svolgimento di un'attività commerciale, non certo per soddisfare esigenze di carattere transitorio.

8. Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che il manufatto non necessiterebbe di titolo edilizio, tenuto conto della natura pertinenziale di esso.

L'osservazione non tiene conto del fatto che affinché un'opera di carattere pertinenziale possa ritenersi esentata dall'acquisizione di titolo edilizio, è necessario che essa abbia ridotte dimensioni rispetto all'opera cui inerisce e che non comporti un carico urbanistico o un'alterazione significativa dell'assetto del territorio (cfr., in proposito, Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2016 n. 977).

Nel caso di specie si è in presenza di un porticato dotato di chiusura, di dimensioni notevoli e costituito da due locali (di mt. 13,00 x mt. 4,60 e di mt. 2,50 x mt. 1,60).

9. Discende da quanto sopra l'infondatezza dell'ulteriore rilievo, secondo il quale all'intervento non sarebbe applicabile la sanzione della demolizione, in quanto esso non sarebbe comunque soggetto a permesso di costruire. Per le caratteristiche indicate l'intervento deve essere considerato quale una nuova costruzione, in quanto tale soggetta al regime del permesso di costruire, con conseguente applicabilità della sanzione della demolizione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

10. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Trenta di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati: Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO